



Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (Articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15)

1. Premessa
2. Ordinamenti applicabili
3. Evoluzione dello status giuridico della specie nutria
4. Motivazioni che rendono necessario il perseguimento dell'eradicazione della nutria
5. La situazione nel Veneto
6. Disposizioni applicative finalizzate all'eradicazione della nutria in applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15
 - 6.1 Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione
 - 6.2 Soggetti pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti privati
 - 6.3 Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati
 - 6.4 Coinvolgimento di realtà associative organizzate (art.2, c.2 della L.R.n.15/2016)
 - 6.5 Procedure autorizzative
 - 6.6 Metodi di intervento
 - 6.7 Periodi ed orari di intervento
 - 6.8 Aree di intervento
 - 6.9 Disposizioni specifiche per le aree protette
 - 6.10 Quantitativi massimi ammessi al prelievo
 - 6.11 Smaltimento delle carcasse
 - 6.12 Corsi di formazione per gli operatori
 - 6.13 Norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati
 - 6.14 Monitoraggio e Rendicontazione

1. Premessa

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano.

Negli anni questo roditore **di origine esotica** ha raggiunto nel nostro Paese consistenze elevate dovute sia alle caratteristiche tipiche della specie che alla mancanza di avversità naturali ivi compresa l'assenza di predatori.

La nutria presenta infatti un incremento annuo sostenuto a causa dell'elevato tasso riproduttivo (circa 14 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, del nostro favorevole clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare. Inoltre la mortalità naturale della nutria è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati, condizioni raramente riscontrabili in Italia.

E' una specie che possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio veneto ha facilitato, nel nostro territorio regionale, l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie.

Dalla metà degli anni novanta in Veneto, al fine di mitigare l'impatto della specie sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, sono stati attuati dalle Amministrazioni provinciali specifici piani di controllo ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 e dell'art. 17 della L.R.n.50/93. Detti piani di controllo, come si rileva dai dati relativi alle produzioni agricole danneggiate più avanti riportati, hanno contribuito a contenere i danni. Quando nel 2014 la nutria da specie selvatica gestibile ai sensi della Legge 157/92 è diventata un "animale infestante" al pari dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti, l'onere del relativo controllo è sorto in capo ai Comuni, con il risultato di un'applicazione discontinua delle linee di intervento attivabili.

Oggi, con l'approvazione della legge n.221 del 28/12/2015, entrata in vigore il 2/2/2016, in controllo a fini di eradicazione della specie, che rimane comunque esclusa dall'applicazione degli istituti di tutela e dagli indirizzi gestionali di cui Legge 157/92, deve attuarsi secondo le modalità di cui all'art.19 della medesima legge statale. I piani di controllo/eradicazione, da approvarsi ed attuarsi previo parere dell'INFS oggi ISPRA, competono alle Regioni (o alle Province secondo quanto stabilito a livello di singolo ordinamento regionale), fatte salve le competenze dei Comuni in materia di sanità ed igiene pubblica.

Di recente è intervenuta la Legge regionale 26 maggio 2016, n.15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)", la quale si fa carico:

- di sancire le funzioni ed i compiti in capo alla Regione, alle Province/Città Metropolitana ed ai Comuni nonché il coinvolgimento dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;
- di prevedere l'emanazione di linee guida regionali;
- di prevedere la predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria;
- di definire le metodologie di contenimento applicabili, che debbono improntarsi al principio della selettività e non comportare maltrattamento o inutili sofferenze agli animali;
- di assicurare puntuali attività di monitoraggio delle popolazioni;
- di introdurre una specifica linea finanziaria a carico del bilancio regionale.

Infine, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), "disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di

piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici. A tal fine la norma prevede che la Giunta regionale emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei Piani regionali di controllo, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

2. Ordinamenti applicabili

Norme comunitarie

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta l'introduzione di specie esotiche/alloctone, chiedendone, se presenti, il controllo o l'eliminazione in caso di minaccia agli ecosistemi e/o alle specie" (Allegato A, Art.8 – h);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con raccomandazione agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie.

Norme nazionali e disposizioni applicative

- Legge n.394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" ed in particolare l'articolo 22, c.6 che affida agli Enti Parco regionali la ricomposizione degli squilibri ecologici;
- Legge n.157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, ed in particolare l'art.19 che affida alle Regioni il compito di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Legge n.116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.11, comma 11 bis, che esclude le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2;
- Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31.10.2014;
- Legge n.221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica a cui si applica la legge quadro nazionale in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di esercizio dell'attività venatoria (Legge n.157/92), che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di detta specie vengano realizzati come disposto dall'art.19 della più volte richiamata Legge n.157/92.

Norme regionali e disposizioni applicative

- Legge Regionale n. 40/84 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
- Legge Regionale n. 50/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1100/2015 “Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie”;
- Legge Regionale n.19/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;
- Legge Regionale n.15/2016 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”;
- Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, articolo 70.

3. Evoluzione dello status giuridico della specie nutria

Come evidenziato in premessa la nutria è una specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX° secolo per scopi economici. Considerato tuttavia che l’art.2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica a tutti gli effetti, da gestire ai sensi della Legge n.157/92.

L’appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha implicato pertanto che la necessaria limitazione numerica della popolazione venisse attuata secondo quanto disposto dall’art.19 della medesima legge 157/92. Nel Veneto già dagli anni 90 sono stati attivati sull’intero territorio regionale piani di controllo, la cui predisposizione e la cui realizzazione sono delegate alle Province ai sensi dell’art. 17 della L.R.n.50/93.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, prevede, per le specie contemplate nell’elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, l’attuazione di misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni, misure destinate a diventare obbligatorie.

Le Legge n.116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, ed in particolare il relativo art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela di cui alla Legge 157/92. Tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:

- trasferire dalle Regioni/Province ai Comuni la competenza sulla gestione delle nutrie;
- consentire, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l’utilizzo di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento ma anche per l’eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

In tal senso si era espressa la Circolare interministeriale del 31.10.2014 (Ministero della Salute; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) nel confermare il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di gestione delle nutrie.

Nel Veneto, al fine di consentire una ripresa delle attività di controllo sulla specie (attività già attuate dalle Province sino all’entrata in vigore della Legge 116/2014), la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n.1100 del 18.8.2015, linee guida a supporto delle Amministrazioni comunali contenenti, appunto, indicazioni per le attività di controllo numerico delle nutrie.

Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell'assolvimento della nuova incombenza, unitamente ai non pochi ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l'applicazione delle ordinanze sindacali, hanno tuttavia determinato una grave situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.

Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con legge n.221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n.157/92, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima legge 157/92. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di controllo/eradicazione della nutria torna in capo alle Regioni/Province, sempre fatte salve le competenze dei Comuni in materia di sanità ed igiene pubblica. I piani di controllo/eradicazione dovranno pertanto essere attuati nei modi e con le procedure stabilite dal soprarichiamato art.19.

Nel frattempo, con Legge regionale n.19/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" è stato confermato in capo alle Province l'esercizio delle funzioni non fondamentali (compresa, quindi, la funzione di controllo di cui all'art.17 della L.R. n.50/93 applicativo dell'art. 19 della Legge 157/92) già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della medesima L.R.n.19/2015. Tuttavia, l'entrata in vigore della L.R.n.15/2016 configura un assetto ordinamentale che si caratterizza, avuto riguardo alla specie nutria, per il permanere della competenza gestionale delle Province e della Città Metropolitana nell'ambito delle previsioni di un "Piano regionale triennale di eradicazione" predisposto dalla Giunta regionale.

Il Piano regionale triennale di eradicazione della nutria, assume la veste di atto amministrativo che subentra (anche ai fini dell'acquisizione del parere consultivo dell'ISPRA) ai piani di controllo della nutria approvati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell'art.17 della L.R.n.50/93, fatti salvi gli atti amministrativi che le medesime Province e la medesima Città Metropolitana di Venezia dovranno adottare "a valle" in attuazione del Piano medesimo.

4. Motivazioni che rendono necessario il perseguimento dell'eradicazione della nutria

Impatto sulle biocenosi

Il sovrappasciamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un habitat di grande valore per il Veneto. Talvolta l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa locale di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti. A titolo di esempio, in provincia di Treviso è stata dimostrata la predazione di uova di *Anas platyrhynchos* (Tocchetto, 1999). Interferenze con la fauna autoctona, soprattutto su Podicipediformi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi e alcune specie di Caradriformi e Passeriformi, sono segnalate in letteratura (Andreotti *et al.*, 2001; Bertolino *et al.*, 2011).

Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro con dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali. La mole non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee (Cocchi e Riga 2001). La barbabietola da zucchero, il riso e diverse colture ortive sono fatte oggetto di asporti anche consistenti.

Rischi idraulici

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri può compromettere la tenuta delle arginature di canali di irrigazione, di scolo delle acque e di bacini artificiali in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature pensili (fuori terra) di canali irrigui o di scolo la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il rischio di rotta idraulica soprattutto quando associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie (volpe, tasso, istrice). Di norma le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde arginali con il conseguente interrimento della sezione del canale e la rosura del piano di campagna.

A livello regionale sono ben noti gli impatti che la specie può causare alle infrastrutture arginali. Le ampie gallerie scavate da questi animali lungo le rive creano non pochi problemi alla stabilità degli argini (Tocchetto, 2001), soprattutto in corsi d'acqua di dimensioni medie e piccole, le cui arginature non superano certi valori di sicurezza. In presenza di sponde con scarsa inclinazione e abbondante vegetazione, gli argini sembrano oggetto di minore attività di scavo.

Rischi sanitari

Numerose sono le malattie a cui la nutria può andare soggetta (Cocchi e Riga, 2001). Analisi condotte tra il 1995 e il 1998 su 131 nutrie di provenienza veneta (Arcangeli *et al.*, 2001) non hanno prodotto esiti positivi; sembra quindi che in Veneto la nutria non sia diffusore di pericolose zoonosi, come la salmonella e la trichinella. Anche per la leptospirosi, nonostante la sieropositività di 38 individui su 99, la nutria non sembra essere un vettore importante di questo batterio (Bon, Mezzavilla e Scarton, 2013).

5. La situazione nel Veneto

Distribuzione e consistenza

Come riportato nella Carta delle vocazioni faunistiche regionale (*Associazione Faunisti Veneti, a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton, 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto.*) la nutria è pressoché diffusa in tutta la pianura veneta ed è segnalata anche in zone collinari ed in alcuni casi anche montane, fatta eccezione per il bellunese. Attualmente non sono disponibili dati di consistenza numerica, la quale viene tuttavia stimata pari a circa 1 capo per ettaro di superficie territoriale (detto valore, di larghissima stima, "nasconde" situazioni molto differenziate, che vanno da aree poco interessate ad aree con consistenza elevata).


Gestione pregressa

Nel Veneto la nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalle Province ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 e dell'art.17 della L.R.n.50/93 fin dalla metà degli anni novanta.

Le principali criticità che si sono dovute affrontare sono state:

- necessità di una massa critica di risorse finanziarie e di operatori per la gestione delle gabbie di cattura;
- impegno sotto i profili della formazione e coordinamento degli operatori;
- gestione e costo della filiera relativa allo stoccaggio ed allo smaltimento delle carcasse.

In talune realtà provinciali ci si è avvalsi con buoni risultati della disponibilità dei cacciatori (nelle vesti di operatori formati e coordinati) e dei Consorzi di bonifica in sede di messa a disposizione e/o gestione delle gabbie per la cattura.



Fonte: Piano Faunistico-venatorio regionale (PFVR): Documento preliminare di indirizzo (Delibera di Giunta regionale n. 1728 del 7.8.2012)

6. Disposizioni applicative finalizzate all'eradicazione della nutria in applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016 n.15.

6.1 Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione

Il presente Piano regionale prevede l'intervento diretto e coordinato di più soggetti attuatori, pubblici e privati:

Soggetti attuatori pubblici

- Regione del Veneto-Giunta Regionale
- Province e Città Metropolitana di Venezia e rispettivi corpi e servizi di polizia provinciale
- Comuni
- Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino
- Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali
- Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000

Soggetti attuatori privati tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti (combinato disposto di cui agli articoli 19, c.2 della Legge 157/92, 17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/16)

- Proprietari/conduttori dei fondi
- Operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, adeguatamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa
- Ditte specializzate in attività di pest-control operanti nell'esercizio della propria attività di impresa ai sensi di legge

I soggetti attuatori pubblici intervengono in applicazione e nei limiti:

- del rispettivo ordinamento;
- del presente Piano regionale, approvato ai sensi e per i fini di cui alla Legge regionale 26 maggio 2016, n.15).

I soggetti attuatori privati intervengono su base volontaria in virtù e nei limiti di apposita autorizzazione secondo quanto stabilito dal presente Piano regionale.

6.2 Soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati.

I soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati sono:

- le Province e la Città Metropolitana di Venezia limitatamente al territorio provinciale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria ed al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori;
- i Comuni limitatamente al territorio comunale non assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria (urbanizzato);
- gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali, limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini;
- gli Enti gestori, se istituiti, dei siti di Rete Natura 2000 limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini.

6.3 Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati

Regione del Veneto-Giunta Regionale:

- coordina a scala regionale, l'intervento dei vari soggetti attuatori pubblici;
- approva, acquisito il parere dell'ISPRA per gli aspetti di natura faunistico-ambientale, eventuali modifiche/integrazioni al presente Piano regionale a seguito di esigenze/opportunità di adattamento/ottimizzazione che emergano nel corso del triennio di validità del presente Piano regionale;
- fornisce rendiconto annuale sui dati di monitoraggio relativi allo stato di realizzazione del presente Piano regionale;
- emana eventuali atti di indirizzo alle Province ed alla Città Metropolitana finalizzati all'attuazione del presente Piano regionale, anche per l'ottimale e coordinato utilizzo a scala regionale dei relativi Corpi di Polizia;
- fornisce, per il tramite delle competenti strutture regionali sanitarie, supporto ai soggetti attuatori pubblici e privati per l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse di nutria;
- eroga contributi finanziari a valere sugli stanziamenti recati dalla Legge regionale 26 maggio 2016 n.15 per l'esercizio 2016 nonché, per gli esercizi successivi, sugli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, prioritariamente ai fini dell'erogazione di contributi a titolo di rimborso spese ai soggetti attuatori pubblici e privati del presente Piano regionale con esclusione dei soggetti che operano per finalità di impresa;
- stabilisce i destinatari ed i programmi dei corsi di formazione base degli operatori nonché i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente.

Province e Città Metropolitana di Venezia

- danno attuazione al presente Piano regionale, avuto riguardo al proprio territorio agro-silvo-pastorale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria e al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori, mediante atti amministrativi che necessitano di specifico parere ISPRA solo nel caso in cui il contenuto dei medesimi si discosti, per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali, dalle

- disposizioni applicative contenute nel presente Piano regionale (il Piano regionale ha già ottenuto riscontro favorevole da parte dell'Istituto nazionale di riferimento);
- assicurano mediante i propri corpi e servizi di polizia provinciale l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 18/2016;
 - coordinano, a scala provinciale, l'intervento dei soggetti attuatori pubblici, anche avvalendosi della disponibilità che potrà essere eventualmente concessa dalle locali Prefetture;
 - si avvalgono, coordinandone l'intervento a scala provinciale, della collaborazione dei Comuni singoli od associati, dei consorzi di bonifica, dei soggetti attuatori privati che non operano a fini di impresa, delle realtà associative organizzate ex art.2, c.3 della L.R.n.15/2016;
 - collaborano con gli Enti gestori di Parchi e Riserve e gli Enti gestori dei siti di rete Natura 2000 (se insediati) su richiesta degli Enti gestori medesimi sulla base di specifici accordi;
 - adottano, nei limiti del vigente ordinamento in materia di controllo della fauna (selvatica e non selvatica) ed in applicazione del presente Piano regionale, puntuali direttive operative ai fini dell'organizzazione e svolgimento degli interventi di controllo;
 - sentiti i sindaci dei comuni interessati, si avvalgono, per le operazioni di cattura e soppressione/abbattimento diretto con arma da fuoco, anche delle proprie guardie venatorie, le quali, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 19 comma 2 della L.157/92, 17 comma 2 della L.R.n.50/93 e 4 comma 2 della L.R.n.15/16, possono a loro volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi (purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso di validità se autorizzati all'abbattimento diretto con armi da fuoco), delle guardie forestali e delle guardie comunali (purché munite di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso se autorizzate all'abbattimento diretto con arma da fuoco) nonché di operatori (muniti di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso se autorizzati all'abbattimento diretto con arma da fuoco) espressamente autorizzati, adeguatamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia ed in possesso di idonea formazione di base secondo le specifiche previsioni di cui al presente Piano regionale; possono rientrare in tale ultima categoria le guardie venatorie volontarie, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i concessionari degli istituti venatori privatistici ed i loro collaboratori, i singoli cacciatori;
 - si avvalgono, a scala sub-provinciale/locale, della disponibilità offerta da realtà associative organizzate (Ambiti Territoriali di Caccia; Associazioni agricole; Associazioni venatorie) in grado di fornire collaborazione su base volontaria (fatto salvo l'eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti a valere sugli stanziamenti disposti dalla più volte richiamata L.R.n.15/16) in termini di coordinamento operativo degli interventi previsti dal presente Piano regionale, fatto salvo l'adeguato coordinamento in capo alla competente Provincia/Città Metropolitana;
 - organizzano, a scala provinciale o interprovinciale, tenuto conto delle Linee guida emanate con dgr n.1100 del 18.8.2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni, le operazioni di prelievo, raccolta e smaltimento delle carcasse, promuovendo, laddove si renda necessario o opportuno, accordi con gli altri soggetti attuatori pubblici e privati;
 - organizzano la formazione di base, qualora non possa desumersi già sussistente secondo le previsioni del presente Piano regionale, degli operatori resisi disponibili di cui i Corpi/Servizi di Polizia provinciale intendono avvalersi;
 - ammettono alla formazione di base, nei limiti delle disponibilità ed in applicazione degli indirizzi specificatamente emanati dalla Giunta regionale, i soggetti che ne facciano richiesta;
 - formano ed aggiornano l'elenco provinciale degli operatori abilitati ai sensi e per i fini del combinato disposto di cui agli articoli art.19 comma 2 della L.157/92, 17 comma 2 della L.R.n.50/93 e 4 comma 2 della L.R.n.15/16;
 - effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel territorio di competenza (territorio provinciale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria e territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori);

- riferiscono annualmente alla Giunta regionale, con apposito rendiconto, sullo stato di avanzamento del presente Piano regionale avuto riguardo all'intero territorio provinciale, a tal fine acquisendo preliminare rendicontazione dai vari soggetti attuatori operanti in ambito provinciale;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del presente Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dalla Provincia/Città Metropolitana stessa.

Comuni

- realizzano, in applicazione del proprio ordinamento in materia di igiene e sanità pubblica, programmi di contenimento a fini di eradicazione nell'ambito del territorio urbanizzato di competenza, potendosi avvalere anche di ditte specializzate all'uopo autorizzate e provvedendo allo smaltimento delle carcasse;
- si raccordano con la Provincia/Città Metropolitana di riferimento e con gli altri soggetti operatori pubblici per concordare tutte le possibili sinergie a livello operativo;
- trasmettono annualmente alla Provincia/Città Metropolitana di riferimento i dati relativi al numero di capi eradicati nel territorio di competenza.

Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino

- assicurano, nell'ambito delle attività di manutenzione dei manufatti arginali di competenza, il monitoraggio dei livelli di criticità (presenza di gallerie), dandone tempestiva, coordinata e georeferenziata informazione alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente;
- ove possibile mettono a disposizione, su richiesta della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente o del Comune territorialmente competente o dell'Ente gestore del Parco/Riserva regionale/Sito di Rete Natura 2000 territorialmente competente, personale (formato o da formarsi) e dotazioni (gabbie per la cattura) per le operazioni di controllo/eradicazione;
- concorrono alle operazioni di smaltimento delle carcasse secondo le Linee guida di cui alla dgr n.1100 del 18.8.2015, tenuto conto degli indirizzi organizzativi emanati a tal fine dalle Province/Città Metropolitana;
- assicurano, successivamente alla rimozione delle nutrie, la celere occlusione delle gallerie.

Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali

- provvedono all'eradicazione delle popolazioni di nutria presenti nel territorio di propria competenza in conformità al regolamento dell'area, sotto la propria diretta responsabilità e sorveglianza. Le operazioni di cattura mediante gabbie/trappola e successiva soppressione nonché le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco sono svolte dal personale dell'Ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'Ente gestore stesso; per le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco è richiesto il possesso della licenza per l'esercizio venatorio e relativa copertura assicurativa in corso di validità. L'Ente gestore può richiedere la collaborazione della Provincia/Città Metropolitana in cui ricade il territorio a Parco o a Riserva, ottenibile sulla base di specifici accordi;
- assicurano, con riferimento al territorio urbanizzato ricompreso nel territorio di competenza, forme di coordinamento con i Comuni ricadenti nel territorio a parco/riserva;
- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel proprio territorio e dello stato di avanzamento, sempre nel proprio territorio, del presente Piano regionale, dandone informazione alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del presente Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dall'Ente gestore medesimo.

Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 (se istituiti)

- intervengono, ai fini della salvaguardia della biodiversità, direttamente o richiedendo l'intervento alla Provincia o alla Città Metropolitana di Venezia in base alla collocazione territoriale e sulla base

- di specifici accordi, prioritariamente nelle zone ove, sulla base dei relativi piani di gestione, la nutria è individuata quale possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti;
- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel proprio territorio e dello stato di avanzamento, sempre nel proprio territorio, del presente Piano regionale;
 - provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del presente Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dall'ente gestore medesimo.

Proprietari/Conduttori dei fondi

- possono dare alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente il proprio contributo operativo su base volontaria in qualità di proprietari/conduttori dei fondi ai sensi e per i fini di cui agli articoli 19, comma 2 della Legge 157, 17 comma 2 della L.R.n.50/93 e 4 comma 2 della L.R.n.15/2016, dando atto del possesso della licenza per l'esercizio venatorio e di polizza assicurativa in corso di validità (solo ai fini dell'autorizzazione all'abbattimento diretto con arma da fuoco) nonché partecipando alla formazione di base organizzata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente se ritenuto necessario dalla medesima Provincia/Città Metropolitana tenuto conto dei pertinenti indirizzi del presente Piano regionale in materia di formazione di base;
- intervengono su autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- si raccordano, se richiesto dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, con l'Ambito Territoriale di Caccia, le Associazioni agricole, Associazioni venatorie, il Consorzio di Bonifica o il Comune in cui ricade il fondo, per le finalità e secondo gli indirizzi all'uopo impartiti dalla Provincia/Città Metropolitana medesima;
- assicurano la corretta conservazione del materiale (gabbie di cattura) ricevuto in comodato da parte del soggetto pubblico che affida in uso il materiale stesso;
- informa la Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, nelle modalità stabilite dalla stessa Provincia/Città Metropolitana, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

Operatori (combinato disposto di cui all'art.17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/16)

- rientrano nella categoria "Operatori (combinato disposto di cui all'art.17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/2016)" i seguenti soggetti: guardie venatorie volontarie, guardie giurate, operatori della vigilanza idraulica, concessionari degli istituti venatori privatistici e loro collaboratori, singoli cacciatori;
- danno alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente la propria disponibilità ad intervenire su base volontaria in qualità di operatori ai sensi dell'art.17, c.2 della L.R.n.50/93 e dell'art.4, c.2 della L.R.n.15/2016;
- assicurano il possesso della licenza per l'esercizio venatorio e di polizza assicurativa in corso di validità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare abbattimenti diretti con arma da fuoco;
- partecipano alla formazione di base organizzata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente se ritenuto necessario dalla medesima Provincia/Città Metropolitana tenuto conto dei pertinenti indirizzi del presente Piano regionale in materia di formazione di base;
- intervengono su autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- si raccordano, se richiesto dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, con l'Ambito Territoriale di Caccia in cui operano secondo gli indirizzi all'uopo impartiti dalla Provincia/Città Metropolitana medesima;
- informano la Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, nelle modalità stabilite dalla stessa Provincia/Città Metropolitana, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

6.4 Coinvolgimento di realtà associative organizzate (art.2, c.2 della L.R.n.15/2016)

Le Province e la Città Metropolitana possono avvalersi, ai fini dell'attuazione del presente Piano, di realtà associative organizzate, con particolare riferimento agli Ambiti territoriali di Caccia, alle Associazioni agricole e alle Associazioni venatorie.

Le Associazioni agricole possono concorrere su base volontaria a sensibilizzare gli imprenditori agricoli, soprattutto nelle aree a maggiore impatto da parte delle nutrie, in ordine all'importanza che assume la collaborazione dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli nelle attività di cattura e soppressione delle nutrie all'interno dei propri fondi.

Gli Ambiti territoriali di caccia:

- possono promuovere la partecipazione dei propri iscritti alla realizzazione del presente Piano in qualità di operatori autorizzati ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/2016;
- possono, su delega circostanziata della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, eseguire il coordinamento operativo dei cacciatori iscritti che intervengono in qualità di operatori autorizzati ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, c.2 della L.R.n.50/93 e 4, c.2 della L.R.n.15/2016, fatto salvo l'adeguato coordinamento dell'Ente che autorizza.

6.5 Procedure autorizzative

Le procedure autorizzative sono stabilite autonomamente dagli Enti competenti a rilasciare autorizzazioni finalizzate all'esecuzione del Piano regionale.

Dette procedure devono essere di facile e celere applicazione.

Le autorizzazioni possono avere validità triennale.

Le autorizzazioni possono essere insindacabilmente revocate, per motivi di sicurezza e/o di opportunità, in qualsiasi momento da parte del soggetto che rilascia l'autorizzazione.

6.6 Metodi di intervento

Nel dare atto che è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi, ai fini dell'esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento:

Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Devono essere impiegate gabbie-trappola che siano di proprietà di soggetto attuatore pubblico, o, se di proprietà di soggetti privati, debitamente autorizzate dall'Amministrazione pubblica normativamente e territorialmente competente ai sensi della vigente normativa e del presente Piano regionale, di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare, dotate di matricola identificativa visibile e inamovibile apposta a cura del soggetto pubblico autorizzatore competente.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalle Forze dell'ordine, dagli operatori abilitati ed autorizzati dalle Province o dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art.17, c.2 della L.R.n.50/1993 e dell'art.4, c.2 della L.R.n.15/2016, dai proprietari/conduttori dei fondi o coadiutori di loro fiducia adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, dal personale dei Parchi e delle Riserve regionali adeguatamente formato e autorizzato dai relativi Enti gestori, dagli addetti alla vigilanza idraulica degli Enti a cui compete la tutela delle acque adeguatamente

formati, autorizzati e coordinati dalle Province/Città Metropolitana, dal personale delle ditte specializzate nel controllo/eradicatione delle specie nocive (*pest-control*).

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario e senza averne dato comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente, nonché a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.

La soppressione con metodo eutanascico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura ed evitando inutili sofferenze all'animale.

E' sempre ammesso il ricorso a ditte specializzate nel controllo/disinfestazione delle specie nocive (*pest-control*), le quali hanno l'obbligo di operare ai sensi di legge.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto della nutria può essere effettuato:

- dalla polizia provinciale e locale;
- dal personale dei Parchi e delle Riserve all'uopo autorizzati dall'Ente di appartenenza, limitatamente ai territori ricompresi nel perimetro del Parco/Riserva, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando gilet di riconoscimento ad alta visibilità;
- dagli operatori di cui al comma 2, articolo 4, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della L.R. n. 15/2016 adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/93, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando gilet di riconoscimento ad alta visibilità;
- dai soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi della lettera f), comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 15/2016 durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati o autorizzati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (dalla 3^a domenica di settembre al 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario e nel rispetto delle norme sullo smaltimento delle carcasse di cui al successivo punto 6.11 del presente Piano; ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 4, i predetti soggetti devono essere autorizzati, adeguatamente coordinati e formati;
- dai proprietari/conduttori dei fondi adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando gilet di riconoscimento ad alta visibilità.

6.7 Periodi ed orari di intervento

In territorio assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria gli interventi di controllo della nutria, sia mediante trappolaggio che abbattimento diretto con arma da fuoco, possono essere autorizzati:

- per tutto l'arco dell'anno;
- anche nelle ore serali e notturne.

Per le aree protette si applicano le disposizioni specifiche di cui al successivo punto 6.9.

Per le aree urbanizzate si applicano le disposizioni regolamentari all'uopo emanate dal Comune territorialmente competente.

6.8 Aree di intervento

Fatto salvo quanto previsto per le aree protette di cui al successivo punto 6.9 nonché fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dai Comuni avuto riguardo al proprio territorio urbanizzato, gli interventi di controllo della nutria, sia mediante trappolaggio che abbattimento diretto con arma da fuoco, possono essere autorizzati sull'intero areale di presenza della nutria, inclusi gli istituti venatori privatistici.

6.9 Disposizioni specifiche per le aree protette

Nelle aree a vario titolo protette, i metodi di intervento per il controllo della Nutria devono tener conto delle finalità di conservazione e/o produzione naturale ivi perseguite prevedendo l'impiego, tra le tecniche di controllo consentite, di quelle che arrecano minor disturbo. A seconda della tipologia dell'istituto di protezione gli interventi di controllo saranno i seguenti:

Parchi regionali e Riserve regionali

Nei Parchi regionali e nelle Riserve regionali il controllo può essere esercitato tutto l'anno mediante l'uso di gabbie-trappola e successiva soppressione, fatte salve eventuali disposizioni difformi motivatamente emanate dal competente Ente di Gestione.

Nei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione emanata per motivi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si possono effettuare gli abbattimenti diretti, la durata, gli orari e i periodi di tali abbattimenti (comunque ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 31 gennaio).

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi, se istituite, è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno, fatte salve le disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione (vedasi paragrafo 6.6), tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti autorizzati dall'Ente gestore se istituito o dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l'uso di pallini atossici;
- è altresì proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco nelle zone umide nelle quali sia presente la Lontra, al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di quest'ultima.

Istituti di protezione di cui all'ordinamento in materia faunistico-venatoria

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. 157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica) o della L.R.n.50/93 (aree di rispetto istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia) può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi

di cui al presente Piano.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 31 gennaio.

Nelle zone umide incluse nei suddetti istituti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

6.10 Quantitativi massimi ammessi al prelievo

Non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della nutria, tenuto conto dello status giuridico della specie Nutria così come modificato dalla L.116/2014 nonché tenuto conto dell'obiettivo finale del Piano regionale (eradicazione della specie dal territorio regionale).

6.11 Smaltimento delle carcasse

Si applicano le disposizioni di cui alla dgr n.1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

6.12 Corsi di formazione per gli operatori

La formazione di base si intende sussistente in capo ai seguenti soggetti:

- Agenti dei Corpi/Servizi di Polizia Provinciale;
- Agenti delle Polizie Locali;
- Guardie Venatorie Volontarie;
- Guardie Forestali e Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Operatori che risultino, alla data di approvazione del presente provvedimento, già formati dalle Province/Città Metropolitana ai sensi dell'art.17 della L.R.n.50/93.

I corsi di formazione sono organizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, cui può subentrare, nell'ambito della riforma complessiva delle materie di specifico riferimento, la Regione del Veneto.

I programmi e la durata dei corsi, la docenza nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi e del rilascio dell'attestato di frequenza sono stabiliti, con il coordinamento della Regione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia tenuto conto:

a) dell'esperienza sin qui maturata in sede di applicazione, a livello territoriale, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993;

b) dell'opportunità di prevedere una formazione che assicuri comunque l'adeguata acquisizione di nozioni di base in materia di:

- zoologia applicata alla caccia con particolare riguardo alla biologia ed etologia della Nutria e prove pratiche di riconoscimento della specie oggetto di controllo;
- legislazione venatoria;
- armi e munizioni da caccia e relativa legislazione (con particolare riguardo alle norme di sicurezza);
- tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
- nozioni di pronto soccorso.

6.13 Norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati.

Le norme comportamentali e di sicurezza in capo agli operatori vengono sancite nell'atto di autorizzazione nominale rilasciato:

- dalla Provincia alla singola persona fisica che partecipa all'esecuzione delle operazioni di controllo previste dal Piano regionale;
- dal Comune alla singola persona fisica o alla ditta di *pest-control* che partecipa, in territorio urbanizzato e nei luoghi turistici, all'esecuzione delle operazioni di controllo previste dal Piano regionale.

Dette norme comportamentali e di sicurezza debbono necessariamente contemplare:

- il possesso, presso il singolo operatore che non sia agente di polizia provinciale o locale, di copia autentica dell'atto di autorizzazione e di documento di identità in corso di validità;
- l'assenza di presupposti/condizioni che possano compromettere la piena idoneità psico-fisica all'esecuzione delle operazioni di controllo;
- la costante possibilità di contatto telefonico tra l'operatore ed il Corpo o Servizio di Polizia Provinciale;
- l'utilizzo, da parte dell'operatore a vario titolo autorizzato fatte salve le disposizioni emanate nel merito specifico dai Comandanti delle Polizie provinciali o Locali per i propri Agenti, di giubbotti ad alta visibilità;
- la presenza diretta di un Pubblico Ufficiale, con funzioni di supervisione, nei casi di intervento in area non ricadente in territorio assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria (territorio urbanizzato) e nei luoghi turistici individuati dal Comune interessato.

6.14 Monitoraggio e Rendicontazione

Le Province e la Città Metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul proprio territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta Regionale. Il resoconto riporta il numero di operatori impiegati, il numero delle uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune, la località e l'eventuale istituto faunistico interessato.

Le Province e la Città Metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

Le Province e la Città Metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Al termine del periodo di attuazione del Piano, la competente Struttura regionale trasmette all'ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.